



Area - Vice Segretario Generale Vicario

Ufficio Servizi Pubblici Locali, società e aziende partecipate e gestione dei rifiuti

DOSSIER

**NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
SU SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SOCIETA' PARTECIPATE
DAGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEGLI ULTIMI
INTERVENTI IN MATERIA**

20 ottobre 2015

INDICE

I PARTE – NORMATIVA

<i>Art. 3-bis del Decreto legge 13/08/2011 n. 138 s.m.i., come modificato dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</i>	4
<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>	
<i>Art. 34 del Decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, coordinato con le modifiche apportate dalla legge L. 29 luglio 2015, n. 115</i>	7
<i>Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni</i>	
<i>Art. 16 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i.</i>	9
<i>Nomina dei dipendenti nelle società partecipate</i>	
<i>Art. 17 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i.</i>	9
<i>Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate</i>	
<i>Articolo 18 della Legge 07/08/2015 n. 124</i>	11
<i>Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche</i>	
<i>Articolo 19 della Legge 07/08/2015 n. 124</i>	12
<i>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale</i>	
<i>Art. 3 decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 s.m.i.</i>	14
<i>Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate</i>	
<i>Art. 3 – bis decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 s.m.i.</i>	14
<i>Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio</i>	
<i>Art. 7 del Decreto legge 19/06/2015 n. 78</i>	16
<i>Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali</i>	
<i>Commi da 610 a 616 della legge 23/12/2014 n. 190 (stabilità 2015)</i>	17
<i>Art. 16 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i.</i>	19
<i>Nomina dei dipendenti nelle società partecipate</i>	
<i>Art. 17 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 s.m.i.</i>	19
<i>Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate</i>	
<i>DDL Stabilità 2016 – Stralcio disposizioni su società e TPL (art. 28, art. 33 e art. 43)</i>	20
<i>Testo presentato in Senato il 25/10/2015 per avvio iter parlamentare</i>	
<i>Art. 7 del Decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164</i>	23
<i>Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (omissis) finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione</i>	
<i>Art. 16 bis del Decreto legge 06/07/2012 n. 95 , coordinato con la conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135</i>	29
<i>Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale</i>	
<i>Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013.</i>	
<i>Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.</i>	32

Tabella con nuovo riparto regionale del Fondo a seguito di intesa in Conferenza Unificata del 5/8/2014	37
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 <i>Commi 83, 84 e 85</i>	38
Decreto Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 16 novembre 2013 <i>Modalita' di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false.</i>	39
Art. 4 del Decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 98/2013 <i>Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti</i>	41
Art. 1 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 s.m.i. <i>Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale</i>	42
Art.30-bis. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 s.m.i. <i>Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale</i>	43
Art. 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 <i>Proroga di termini in materia di sviluppo economico</i>	44
Ordine del giorno ANCI sul gas, approvato dal Consiglio Nazionale il 16/6/2015	45
Lettera del Presidente ANCI sul gas del 31/8/2015 con emendamento allegato	49
Lettera del Presidente ANCI al Ministro dello Sviluppo Economico del 24/6/2015	52

II PARTE – GIURISPRUDENZA

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 12/10/2015 n. 325	53
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2015 n. 4793	57
Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6/10/2015 n. C-203/14	62
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2015 n. 4510	71
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/8/2015 n. 267	74
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 29/5/2015 n. 217	78
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la l'Emilia Romagna, 10 luglio 2015 n. 119	82

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali^[92]

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.^{[93] [97]}

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.^[94]

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.^[98]

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.^[99]

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.^[100]

~~[5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.^[99]]~~

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.^[96]

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.^[101]

Note:

[92] Articolo inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[93] Comma così modificato dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[94] Comma inserito dall' art. 34, comma 23, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e , successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 609, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[95] Comma abrogato dall' art. 1, comma 559, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

[96] Comma così modificato dall' art. 1, comma 559, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

[97] Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.

[98] Comma inserito dall' art. 1, comma 609, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[99] Comma così sostituito dall' art. 1, comma 609, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[100] Comma inserito dall' art. 1, comma 609, lett. d), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[101] Comma aggiunto dall' art. 1, comma 609, lett. e), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Testo aggiornato del Decreto legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, coordinato con le modifiche apportate dalla legge L. 29 luglio 2015, n. 115

Art. 34 Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

(omissis)

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.^[220]

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.^[219]

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.^[218]

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.

25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.

27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui» sono soppresse.

28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico».

29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
(omissis)

Note:

[218] Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115.

[219] In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l' art. 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15. Vedi, anche, l'art. 13, comma 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[220] Vedi, anche, l' art. 13, comma 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Decreto legge 24/06/2014 n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;^[46]

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”^[46].

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.^[47]

Note:

[46] Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

[47] Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.^[48]

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui

al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.^[48]

2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.^[49]

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.^[49]

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.^{[48] [50]}

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Note:

[48] Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

[49] Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

[50] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 gennaio 2015.

Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

Art. 19. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

- h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
- i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
- l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
- m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
- o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
- p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
- q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
- r) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
- t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
- u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
- v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.».

Art. 3 Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate

(omissis)

7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.^[17]

7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.^[17]

Nota:

[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 3 – bis Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

Nota:

[15] Articolo inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28/2/2014 n. 49)

Art. 13. Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.^[35]
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Note:

[35] Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15.

Decreto legge 19/06/2015 n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

(Testo coordinato con la legge di conversione n. 125 del 6/8/2015, pubblicata in G.U. n. 188 del 14/8/2015, s.u. 49/L)

Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

(omissis)

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: “allo scioglimento della società” è inserita la seguente: “, consorzio”.

8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: “569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace”.

(omissis)

Legge 23/12/2014 n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

615. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

616. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.».

Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;^[40]

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”^[40].

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.^[41]

Note:

[40] Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

[41] Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispose un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. *Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.* Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. *Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.* Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispose un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di

gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. *Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.* Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni *in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.* L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

IL DDL DI STABILITÀ 2016 HA INIZIATO L'ITER PARLAMENTARE AL SENATO IL 25 OTTOBRE U.S. PERTANTO LE NORME RIPORTATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI E/O MODIFICHE SIGNIFICATIVE NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE

Art. 28

(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

(omissis)

3. All'articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33”.
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 225, primo periodo le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33” e, al secondo periodo, le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”;
 - b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “ e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip”.
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

(omissis)

45. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per i servizi pubblici locali opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

46. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma, è trasformata in ente pubblico economico, denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, è approvato

lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a 60 unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

47. All'articolo 23-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato nel decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.";

48. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.

49. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.

50. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

51. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 50, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

(omissis)

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

(omissis)

5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”

Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole “l’Autorità d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “l’ente di governo dell’ambito” e le parole “le Autorità d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti di governo dell’ambito”;

b) all’articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.»;^[43]

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.»;^[43]

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148.»^[44];

b-bis) all’articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.»;^[45]

c) l’articolo 150 è abrogato;

d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente:

“Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).

1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.»;^[461]

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;^[441]

2) al comma 2, l'alinella è sostituito dal seguente: “A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:”;^[441]

[3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito”;^[471]

3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;^[481]

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: “l'obbligo del raggiungimento”, sono aggiunte le seguenti: “e gli strumenti per assicurare il mantenimento”;

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente”;^[441]

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

7) il comma 7 è abrogato^[441];

f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

2) al comma 2 le parole: “della regione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

“Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”; ¹⁴⁶¹

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando

entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.”;^[46]

1) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.^[49]

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.^[49]

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono

richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea. ^[49]

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ^[49]

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. ^[52]

(omissis)

Note:

[43] Numero così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[44] Numero così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[45] Lettera inserita dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[46] Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[47] Numero soppresso dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[48] Numero inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[49] Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[50] Comma inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[51] Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

[52] Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, dall' art. 9, comma 4, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[53] Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 aprile 2015.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Decreto legge 06/07/2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”, coordinato con la conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135

Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ^[219] ^[220]

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ^[223]

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. ^[222]

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto

di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.^[221]

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.^[224]

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.

Note:

[219] Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 301, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[220] La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 14 novembre 2012, n. 273 (Gazz. Uff. 20 novembre 2013, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, promosse per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 16-bis, promosse per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, commi 1, 5 e 6, promosse per violazione dell'articolo 120 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Note:

[221] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 febbraio 2013.

[222] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 marzo 2013.

[223] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 luglio 2013.

[224] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 novembre 2013.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013.

Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2013, n. 148.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997 con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto pubblico locale, anche ferroviario a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 400/99 del 20 settembre 1999 modificativo ed integrativo del decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997;

Visto l'art. 1, comma 300 della legge n. 244/07 con il quale è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale a decorrere dall'anno 2011 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità;

Visto l'art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato disposto l'incremento di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

Visto l'art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 16-bis del citato decreto-legge n. 95/2012 secondo il quale i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

Visto il comma 9 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per effetto del quale «la regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» dello stesso articolo;

Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'*art. 1, comma 300* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quale organismo tecnico di raccordo fra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore;

Considerata, altresì, la necessità di definire, d'intesa con le Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziare sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento del settore evitando, nell'immediato, criticità che possano incidere gravemente sulla regolarità e continuità dei servizi pubblici eserciti all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.;

Valutato pertanto opportuno prevedere modalità che diano per un triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari al 90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali definite d'intesa con le Regioni stesse, subordinando la ripartizione della quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Vista la proposta formulata con nota 5 febbraio 2012 alla segreteria della Conferenza unificata per acquisirne l'intesa diramata a tutte le amministrazioni interessate con nota CSR 855 P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013;

Visto il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche discusse in sede tecnica nell'ambito della apposita riunione indetta dalla segreteria della Conferenza Unificata, diramato con nota CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;

Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7 febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013 che prevede alcune modifiche, concordate in sede di conferenza, allo schema di D.P.C.M. diramato con la citata nota 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1 *Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario*

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico" e del punto c) finalizzato a conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata" è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale nella misura che sarà determinata in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo *art. 4*.

Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del 2,5% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,03 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il

mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo *art. 4*.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "la definizione di livelli occupazionali appropriati" è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato *art. 16-bis*, finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, relativi all'intero complesso dei servizi TPL anche ferroviari, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui al successivo *art. 5*.

Gli obiettivi di cui ai punti precedenti si considerano raggiunti anche mediando il risultato annuale con i risultati del biennio precedente.

Art. 2 *Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario* ^[2]

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, sono ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziare sul Fondo.

La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente è effettuata per il 90% sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo *art. 3*.

A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo *articolo 3* è incrementata biennialmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90% del fondo.

A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziare sul Fondo è ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui alla *Tabella 1* e con le modalità indicate al comma 6 dell'*art. 16-bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il residuo 40% delle risorse stanziare sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'*art. 1*, è erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.

Con le medesime modalità le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

Note:

[2] Vedi, anche, il *D.M. 3 aprile 2014* e il *D.M. 17 marzo 2015*.

Art. 3 *Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'*art. 1**

La quota del 10% delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla *Tabella 1*.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'*art. 1*, la quota di cui al comma precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'*art. 1* sono raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

- a) 30% per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
- b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo *art. 5*.

Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini delle verifiche di cui all'*art. 1*, la quota di cui al comma 1 non viene assegnata.

Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'*art. 16-bis* del decreto-legge n. 95/12 gli obiettivi di cui al comma precedente si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo *art. 16-bis* entro quattro mesi dall'emanazione del presente D.P.C.M. A tal fine, le Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.

Art. 4 *Adempimenti successivi*

Con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'*art. 8* della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza Unificata le percentuali di ripartizione di cui alla *Tabella 1* sono rideterminate con cadenza triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL.

In fase di prima applicazione, le percentuali della *Tabella 1*, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente su proposta della Conferenza delle regioni e Province autonome previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'*art. 1* non possono essere ripartite ai sensi del precedente *art. 3*, sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con cadenza biennale, di tali risorse tra le regioni, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione, nel medesimo biennio.

Art. 5 *Monitoraggio e verifiche a regime*

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'*art. 1, comma 300* della legge n. 244/2007.

A tal fine le regioni, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2014, trasmettono al Ministero delle Infrastrutture ed all'Osservatorio i risultati della attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del TPL e del servizio ferroviario regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'*art. 1*.

Lo 0,025% delle quote spettanti alle regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli *articoli 2 e 3* è accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

Art. 6 *Aggiornamento*

Laddove se ne ravvisi l'esigenza, i contenuti del presente D.P.C.M. sono aggiornati con le medesime procedure previste al comma 3 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.

Roma, 11 marzo 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Monti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 335

Tabella 1

Percentuali di riparto base

Regione	
Abruzzo	2,69%
Basilicata	1,55%
Calabria	4,31%
Campania	11,11%
Emilia-Romagna	7,35%
Lazio	11,68%
Liguria	4,09%
Lombardia	17,30%
Marche	2,18%
Molise	0,71%
Piemonte	9,84%
Puglia	8,10%
Toscana	8,81%
Umbria	2,03%
Veneto	8,24%
Totale	100,00%

CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 5-8-2014**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
14/100/CU11/C4

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER LA RIPARTIZIONE, PER L'ESERCIZIO 2014, DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135

Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole a maggioranza sullo schema di decreto in oggetto con tabella di riparto di seguito riportata.

Le Regioni ribadiscono la necessità al Governo di garantire la certezza delle risorse da destinare al fondo.

TABELLA DI RIPARTO

	% DI RIPARTO	RIPARTO
ABRUZZO	2,69%	132.178.280,29
BASILICATA	1,55%	75.975.569,22
CALABRIA	4,28%	210.655.771,79
CAMPANIA	11,07%	544.521.870,08
EMILIA ROMAGNA	7,38%	362.669.442,52
LAZIO	11,67%	573.770.716,84
LIGURIA	4,08%	200.698.965,64
LOMBARDIA	17,36%	853.694.597,62
MARCHE	2,17%	106.884.990,04
MOLISE	0,71%	34.843.556,06
PIEMONTE	9,83%	483.148.203,23
PUGLIA	8,09%	397.859.128,80
TOSCANA	8,83%	434.217.575,05
UMBRIA	2,03%	99.646.086,30
VENETO	8,27%	406.625.591,51

4.917.390.345,00

Roma, 5 agosto 2014

Legge 27 dicembre 2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 83, 84 e 85

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. ^[24] ^[23]

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

Note:

[23] Sull'applicabilità delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità, di cui al presente comma, vedi l' art. 46, comma 7-quater, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall' art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[24] Comma così modificato dall' art. 1, comma 225, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 novembre 2013
Modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false.
(GU n.50 del 1-3-2014)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Considerato che, ai sensi di detto comma 300, l'Osservatorio è inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali nonché a garantire la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una banca dati unitaria in cui dovranno confluire i dati raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio nonché tutti gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale;

Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2011, n. 325, con il quale sono stati fissati la composizione, le modalità di funzionamento ed i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 300;

Considerato che l'articolo 16-bis del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito e modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che, al capoverso 7, prevede che i dati economici e trasportistici che l'Osservatorio provvede a richiedere, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, devono essere certificati con «le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 4746, registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2004;

Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio incidono in modo significativo sull'erogazione dei contributi pubblici alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario;

Considerato pertanto la necessità di prevedere modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false;

Decreta:

Art. 1.

I dati trasportistici richiesti dall'Osservatorio alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ovvero alle imprese che gestiscono infrastrutture destinate a servizi di trasporto ad impianti fissi sono prodotti sotto forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà dal legale rappresentante delle stesse imprese ovvero, ove possibile, da società di certificazione all'uopo dedicate.

Art. 2.

I dati finanziari ed economici richiesti dall'Osservatorio ai soggetti di cui all'articolo 1 sono prodotti con le medesime modalità di cui allo stesso articolo 1 e sono certificati anche dal collegio sindacale ove esistente o da società di certificazione all'uopo dedicate.

Art. 3.

I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza delle regioni e province autonome sono certificati dai responsabili degli uffici delle stesse competenti per settore e dall'organo di revisione economico-finanziario ove esistente.

Art. 4.

I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza degli enti locali sono certificati dal segretario dell'ente, dal responsabile competente per il servizio e dall'organo di revisione economico-finanziario.

Art. 5.

I dati richiesti dall'Osservatorio agli Enti richiamati dagli articoli precedenti sono inseriti, in modalità telematica, direttamente nel sistema informativo dell'osservatorio, previa autenticazione.

Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Lupi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Saccomanni

Il Ministro dell'interno

Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
registro n. 13, foglio n. 391

DISTRIBUZIONE DEL GAS

Decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 98/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».

2. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.^[24]

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.^{[24] [27]}

3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.^[25]

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.^{[24] [28]}

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.^{[24] [29]}
(omissis)

Note:

[24] Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

[25] Comma inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

[27] Per la proroga dei termini di scadenza, previsti dal presente comma, vedi l' art. 15, comma 5, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall' art. 1, comma 16, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[28] Per l'applicabilità della previsione di cui al presente comma, vedi l'art. 30-bis, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[29] In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 maggio 2014.

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/2/2014)

Art. 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale)

(omissis)

16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi».

(omissis)

16-*quater*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».

Articolo 30-bis. (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti: «, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».

2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.

Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»

Art. 3 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2015.

3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.



CONSIGLIO NAZIONALE DEL 17.6.2015

APPROVAZIONE ODG SULLE GARE D'AMBITO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Premesso che

- La distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico locale il cui affidamento in concessione, che dura 12 anni, è in capo alle amministrazioni comunali ma deve avvenire per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- il Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 (GU n. 74, 31/3/2011) ha determinato n. 177 Ambiti Territoriali Minimi per il territorio nazionale;
- il Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo del settore della distribuzione del gas naturale (pubblicato in GU n. 252 del 28-10-2011 - Suppl. Ordinario n.225, e modificato dai Comunicati pubblicati in GU n. 303 del 30 dicembre 2011 e n. 282 del 3 dicembre 2012);
- il Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (GU n. 148, 28/6/2011), all'articolo 24 ha previsto – a decorrere dal 29 giugno 2011 - l'affidamento del servizio esclusivamente mediante gara d'ambito nonché ha disposto che il valore di rimborso degli impianti di distribuzione, nel primo periodo, determini per il concessionario il riconoscimento in tariffa dell'ammortamento della differenza fra il valore di rimborso degli impianti pagato dal gestore subentrante al gestore uscente e l'analogo valore calcolato secondo la regolazione tariffaria (c.d. RAB);
- il Decreto ministeriale 21 aprile 2011 (GU n. 102, 4/5/2011) reca una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in particolare l'assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente o indirettamente alla gestione degli impianti oggetto di gara, dal momento del subentro del nuovo gestore;
- il Decreto Ministeriale (Regolamento) 12 novembre 2011, n. 226 (GU n. 22 del 27/1/2012 - Suppl. Ordinario n.20) ha definito i principali aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito (individuazione S.A. e relativi compiti, rapporti fra i Comuni, ecc) e procedurali (documenti da predisporre da parte della S.A., rapporti col gestore, ecc.) nonché contiene il bando e il disciplinare di gara tipo (che definiscono i criteri di valutazione dell'offerta a cui la S.A. deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale), fissa gli oneri una tantum e annuali che il gestore deve riconoscere agli Enti locali ed infine definisce le scadenze dei termini per la pubblicazione del bando di gara da parte degli ATEM raggruppati secondo tale parametro;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013 ha approvato il contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività della distribuzione del gas naturale;
- Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (GU supplemento ordinario n. 63 del 20/8/2013), all'articolo 4, rende vincolanti i termini di scadenza del regolamento n. 226 del 2011 per l'effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale, prevedendo anche penalizzazioni per le amministrazioni, in caso di mancato rispetto di tali scadenze;
- Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 21/2/2014) proroga ulteriormente i termini per la nomina della stazione appaltante e della pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi tre raggruppamenti nonché dispone che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, nel primo periodo, siano detratti sempre anche i contributi privati nonché per gli aspetti in cui gli atti concessori non prevedano una propria metodologia dispone di fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE. Nel caso in cui il VIR sia superiore del 10% alla RAB di località, la

- stazione appaltante tiene conto di eventuali osservazioni dell'Autorità nel valore da inserire nel bando di gara;
- il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6/6/2014) approva le “Linee Guida” del MISE stesso su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014 e prevede una specifica procedura per la determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti ed è stato oggetto di alcuni interventi correttivi;
 - il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU n.192 20/8/2014 - Supplemento ordinario n.72) ha disposto un'ulteriore proroga – esclusi gli ambiti interessati da eventi sismici del maggio 2012, i cui termini erano già stati prorogati di 24 mesi - dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti e delle relative sanzioni di cui al dl 69/2013 nonchè ha sancito che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, nel primo periodo, si segua la metodologia specificata nei contratti solo se stipulati prima dell'11 febbraio 2012, altrimenti si fa riferimento alle succitate linee guida, approvate con DM 22 maggio 2014;
 - il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (GU n.49 28/2/2015) proroga all'11 luglio 2015 le succitate scadenze per i Comuni appartenenti agli ambiti del primo raggruppamento di ATEM nonchè posticipa, al 31.12.2015 il termine oltre il quale si applicano le sanzioni per mancata pubblicazione del bando di gara, relativamente al primo e secondo gruppo di ATEM;
 - restano ancora vigenti le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni;

Considerato che

- alla luce della succitata normativa sono stati emanati numerosi provvedimenti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- l'Autorità con delibera 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS ha fornito “Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale”;
- con le determinazioni del Direttore infrastrutture, unbundling e certificazione n. 2/2013, 1/2015, 4/2015 e 6/2015 l'Autorità ha previsto una serie di adempimenti, a carico esclusivo delle Stazioni Appaltanti, inerenti la verifica degli scostamenti VIR/RAB, la valutazione dei documenti di gara e del piano di sviluppo delle reti;
- nei recenti provvedimenti regolatori l'Autorità ha previsto una procedura di rivalutazione delle RAB c.d. “deprese” che però deve essere attivata tramite il gestore anche per le reti di proprietà comunale, e si limita comunque a riconoscere al massimo il 75% del valore medio di riferimento, con decorrenza dal periodo successivo alle prime gare d'ambito; tali misure risultano pertanto insufficienti per molte amministrazioni comunali;
- risulta necessario valorizzare le lottizzazioni con opere realizzate a scomuto che sono state dedotte come contributi pubblici da parte dei gestori, che per le amministrazioni risulterebbero così prive di RAB;
- la situazione dei valori di RAB è fortemente disomogenea e sussistono alcuni casi di RAB comunali determinati d'ufficio – in alcuni casi pari a zero - che non possono rispecchiare quindi i riconoscimenti effettivi per la corretta valorizzazione degli *assets* dei Comuni;
- l'Autorità ha previsto l'attivazione di una serie di adempimenti inerenti procedure per la verifica dello scostamento fra VIR/RAB (se > 10%), per la valutazione dei documenti di gara e del piano di sviluppo delle reti oltre ad altri adempimenti, posti ad esclusivo carico delle Stazioni Appaltanti, nonchè dagli esiti incerti e dalla tempistica incongrua;
- molti Comuni risultano essere ancora proprietari di impianti della distribuzione del gas o di loro rilevanti porzioni;

- alcuni fra i diversi e numerosi provvedimenti dell'Autorità in materia, via via intervenuti anche a modifica di disposizioni precedenti risultano complessi e di difficile applicazione per le Stazioni Appaltanti;
- il Documento di Consultazione AEEGSI n. 53 del 13 febbraio 2014 ammettendo *“delle difficoltà nell'applicazione delle regole della RTDG 2009-2012 nel caso di cespiti di proprietà comunale”* ha provveduto ad individuare delle fonti contabili astrattamente idonee a supportare le stratificazioni dei costi storici necessarie ai fini del riconoscimento della rendita quali conti del patrimonio e scritture inventariali;
- in molti casi i Comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste con riferimento a tutti i cespiti costituenti il patrimonio per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'Ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal DM 226/2011 e la necessità di prevedere espressamente ulteriori specifiche possibilità di riconoscimento di tali reti;

Considerato inoltre che

- il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) gestisce, autonomamente, un proprio sito istituzionale dedicato alle gare d'ambito degli ATEM gas che contiene una sezione dedicata alle FAQ proposte dai soggetti interessati;
- alcune indicazioni ed orientamenti espressi nelle succitate FAQ non sono condivisi dall'ANCI e stanno inoltre creando notevoli difficoltà alle Stazioni Appaltanti;
- la previsione di determinazione del valore di cessione delle reti di proprietà comunale a RAB, contenuto nelle succitate FAQ, non è condivisa dall'Associazione ed avrebbe impatti negativi sui bilanci degli enti, penalizzando fortemente i Comuni anche rispetto ai gestori privati proprietari delle reti;
- l'utilizzo delle RAB ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento dei cespiti è disciplinato dall'art. 6 del DM 226/2011 ed è previsto unicamente nella fase a regime (trascorsi 12 anni dall'aggiudicazione delle prime gare d'Ambito), in quanto non idoneo – nel primo periodo - a rappresentare anche il valore di cessione delle reti e degli impianti di distribuzione gas, senza entrare in contrasto con gli impegni contrattuali ove fatti salvi ai sensi di legge;
- rispetto al riconoscimento tariffario dell'ammortamento della rete di proprietà comunale e delle società patrimoniali, non previsto dal dm 226/2011, il MISE ha richiesto in un documento di modifica del contratto di servizio tipo che questo valore venga riconosciuto ai Comuni solo al termine del periodo di concessione (ossia fra 12 anni);
- la previsione di cui al punto precedente determinerebbe un effetto negativo per le amministrazioni proprietarie della rete, sia in termini di disponibilità di risorse, che vengono sottratte ai Comuni lasciandole nella disponibilità dei gestori fino alla scadenza della concessione sia rispetto alla remunerazione del capitale, a causa del mancato riconoscimento della quota di ammortamento annuale;
- il Protocollo d'intesa previsto dal dm 226/2011 fra MISE, Ministero Affari Regionali, ANCI ed Autorità per sensibilizzare i soggetti interessati dalle nuove disposizioni, monitorare il sistema e proporre i necessari correttivi è stata ed è ancora disattesa dal Governo, nonostante le reiterate richieste dell'ANCI;
- la Conferenza Unificata ha approvato un ulteriore Schema di regolamento del MISE contenente importanti e significative modifiche al dm 226/2011, che è stato pubblicato sul sito del Ministero stesso, ma è in attesa di pubblicazione in GU;
- il succitato schema di regolamento di modifica al 226/2011, prevede che il concorrente possa offrire all'amministrazione appaltante, in sede di gara, la remunerazione del capitale investito netto di località comprensivo della quota di ammortamento riconosciuta in tariffa, nel limite del 10% in luogo dell'attuale 5% contenuto nel dm 226/2011 (significativo rispetto alle risorse destinate ai Comuni) nonché contiene importati novità rispetto agli interventi di efficienza energetica aggiuntivi, offerti in gara

- le linee guida di cui al Dm 22/5/2014 sono state impugnate innanzi al giudice amministrativo da parte di alcuni gestori del servizio;
- l'anticipazione del corrispettivo a copertura degli oneri di gara *una tantum* alle S.A., definita dall'Autorità con Delibera 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS è riconosciuta in tariffa ai gestori entranti, con l'aggiunta degli interessi al tasso già definito dalla stessa Autorità;
- la quasi totalità di oneri ed adempimenti ricade sulle Stazioni Appaltanti e sui Comuni in maniera eccessiva e non equilibrata;
- le scadenze per l'indizione delle gare nei diversi gruppi di ATEM, a seguito delle proroghe, risultano troppo ravvicinate e penalizzano maggiormente il terzo gruppo di ATEM;
- alcuni gestori uscenti continuano, nonostante sia obbligatorio e sanzionato, a non fornire i dati utili alle S.A., con conseguente aggravio procedurale ed allungamento dei termini di gara;
- il quadro regolamentare risulta ancora confuso e non consente, nell'immediato, l'indizione delle gare d'ambito contando un elevatissimo rischio di contenziosi amministrativi che bloccherebbero, di fatto, il nuovo processo;
- è necessario effettuare alcuni specifici correttivi che consentano di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa dei Comuni e la certezza del diritto.

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Nazionale approva il presente ordine del giorno chiedendo al Governo ed all'Autorità - anche attraverso le necessarie disposizioni normative o regolamentari di competenza – di intervenire nell'immediato per:

1. Prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale che definisca un congruo valore di cessione delle stesse, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito, che non penalizzi i Comuni proprietari, risolvendo così molteplici situazioni;
2. disporre espressamente che il riconoscimento della quota di ammortamento della rete riconosciuta in tariffa sia elargita alle amministrazioni proprietarie della rete con cadenza annuale e non a fine concessione;
3. rivedere i termini di scadenza delle gare d'ambito ed eliminare definitivamente le relative sanzioni per le amministrazioni, soprattutto quella economica, ripristinando così una tempistica adeguata per la pubblicazione del bando nei diversi ambiti territoriali che permetta una maggiore partecipazione e competizione fra operatori, altrimenti compromesse;
4. operare una semplificazione procedurale che tenga conto della realtà di questo settore, in particolare delle esigenze ed aspettative degli Enti locali e dei gestori, unite alle tempistiche per la preparazione, validazione e trasmissione dei documenti nonché dei diversi adempimenti richiesti;
5. garantire, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal Dm 226/2011, una rapida attivazione di una "Cabina di regia" composta da rappresentanti di MISE, Autorità e ANCI che possa monitorare, in maniera congiunta, i diversi processi e fornire indicazioni e soluzioni condivise sia rispetto alle diverse problematiche sia rispetto ai quesiti posti dalle amministrazioni e dai gestori.

Il presente odg è trasmesso, a cura dei competenti Uffici ANCI, al Governo ed al Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. 43/VSV/AG/SP/AD-15

Roma, 31 agosto 2015

Egregio Sottosegretario,

La presente in relazione alle problematiche inerenti l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gare d'ambito, come raggruppati per scadenza di pubblicazione dei bandi.

In merito a ciò le scelte legislative compiute dal Governo hanno comportato il mantenimento delle sanzioni per le amministrazioni - determinando situazioni asimmetriche e con una paradossale difformità di trattamento fra i diversi ambiti rispetto ai termini di applicazione delle stesse - nonchè ridotto significativamente l'originario arco temporale di distanza per l'espletamento delle gare fra gruppi di ambiti, con evidenti ripercussioni in termini concorrenziali.

Tutto ciò nonostante l'entrata in vigore del decreto di modifica al DM 226/2011, inerente i criteri per le gare d'ambito, che pone problemi oggettivi di revisione di bandi e procedure, sia avvenuta il 29 luglio u.s., penalizzando maggiormente i Comuni per primi si trovano ad applicare le complesse normative.

Alla luce di quanto evidenziato, risulta quindi assolutamente necessario ed urgente un intervento riparatore, da inserire nella prima disposizione utile, che possa rimuovere tali aspetti, ripristinando equità e certezza dell'azione amministrativa.

Nell'ultimo periodo, dal lavoro tecnico svolto con il Ministero dello Sviluppo Economico è scaturita la proposta in allegato volta a riprogrammare le scadenze delle gare, eliminare le ormai ingiustificate sanzioni per i Comuni, legate a cause esogene, e favorire la concorrenza.

Nella certezza della Sua sensibilità rispetto a quanto evidenziato, contiamo in un Suo autorevole ed urgente intervento, nel senso su indicato.

Cordialmente,

f.to Piero Fassino

Allegato:
Proposta per gare distribuzione del gas

Claudio De Vincenti

Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Roma

Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
Roma

Massimo Mucchetti
Presidente Commissione Industria,
Commercio e turismo
Senato della Repubblica

Mauro Maria Marino
Presidente Commissione Finanze
Senato della Repubblica

Ettore Guglielmo Epifani
Presidente Commissione Attività Produttive
Camera dei Deputati

Bernardo Maurizio
Presidente Commissione Finanze
Camera dei Deputati

Allegato

Emendamento gare distribuzione del gas enti locali

E' inserito il seguente articolo:

Art.

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

“1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del terzo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento, di 7 mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di 3 mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di 2 mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “*Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione*

competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta”

Motivazione

L'emendamento è necessario a causa dei continui mutamenti, che hanno reso incerto il quadro normativo di riferimento, e del rischio di penalizzazione per i Comuni, essendo alcuni ATEM ormai giunti a ridosso della scadenza dei termini perentori, imposti per legge, per pubblicare i bandi di gara. Considerando l'instabilità del quadro normativo esistente, è accertato che tali termini non potranno assolutamente essere rispettati dai Comuni per cause esogene a loro non imputabili.


In merito a ciò è necessario evidenziare che il decreto di modifica del previgente regolamento ministeriale sui criteri di gara - che introduce significative innovazioni che dovranno essere recepite ed inserite con una congrua tempistica, nei documenti di gara - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale successivamente alla scadenza delle gare del primo raggruppamento ed entrato in vigore a fine luglio, creando così una situazione di assoluta criticità e di gravi conseguenze per i comuni.

La revisione dei termini consente altresì di ristabilire il giusto lasso di tempo fra le gare da bandire, favorendo così competizione fra i soggetti interessati, altrimenti fortemente limitata.

L'emendamento consente pertanto di "diluire" le scadenze di gara che i successivi rinvii hanno concentrato in pochi mesi, recuperando la ratio originale del provvedimento che voleva consentire alle aziende partecipanti alle gare di meglio gestire la gravosa attività, sul piano tecnico e amministrativo, necessaria per la partecipazione alle gare di ogni ambito.

Considerato tale contesto è inoltre necessario eliminare le sanzioni economiche ed amministrative per i Comuni, ancora previste per il mancato rispetto dei succitati termini, come detto non sostenibili per gli ambiti con scadenze ravvicinate. La disciplina sanzionatoria potrebbe essere reintrodotta in un secondo momento, dopo avere verificato l'impatto delle nuove disposizioni rispetto all'operatività delle procedure di gara avviate.

A tal proposito la proposta prevede che l'eventuale intervento sostituito regionale avvenga dopo un periodo di diffida ad adempiere trascorso il quale, in caso di inerzia regionale può provvedere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico.



Prot. 32/VSV/AG/SP/AD-15

Roma, 24 giugno 2015

Gentile Ministro,

la presente per sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità relative alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, che risultano di assoluto rilievo per le amministrazioni comunali.

In merito a ciò il Consiglio Nazionale dell'ANCI, organo assembleare dell'Associazione, svoltosi il 17 giugno u.s., ha approvato uno specifico Ordine del giorno in materia, in allegato, che contiene alcune richieste urgenti al Governo ed all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che dovrebbero trovare declinazione nella prima disposizione normativa utile.

E' pertanto necessario ed urgente un incontro tecnico fra i ns. rispettivi e competenti Uffici al fine di addivenire ad una rapida soluzione delle problematiche indicate nel succitato documento dell'Associazione.

Cordialmente,

f.to Piero Fassino

Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

e p.c.
Avv. Vito Cozzoli
Capo di Gabinetto
del Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

II PARTE – GIURISPRUDENZA

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 12/10/2015 n. 325

Sull'esclusione di qualsivoglia compenso in favore dei componenti degli organi collegiali degli enti finanziati, in diverse forme, dalla pubblica amministrazione prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010.

Lombardia/325/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

dott. Gianluca Braghò

dott. Paolo Bertozzi

dott. Cristian Pettinari

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente

Primo Referendario (relatore)

Primo Referendario

Referendario

Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 4 agosto 2015, prot. 51217, con la quale il sindaco del comune di Pavia ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Pavia;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Pavia, mediante nota n. 51217 del 4 agosto 2015, ha posto un duplice quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art. 6 comma 2 del D.L.78/2010 in riferimento ai compensi agli amministratori della "Fondazione Teatro Fraschini", destinataria di un contributo annuale da parte dell'ente locale.

Nel quesito il sindaco espone quanto segue.

La Fondazione Teatro Fraschini, costituita nel 2007, iscritta al registro delle persone giuridiche, senza scopo di lucro, "ha il compito di promuovere, organizzare e svolgere attività

culturali, con particolare ma non esclusivo riferimento al teatro d'opera e di prosa, alla musica ed alla danza, mediante attività di produzione e rappresentazione di spettacoli e concerti" (art. 2 dello Statuto).

"Il comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia sono fondatori di diritto della Fondazione" (art. 6) e, attraverso "i contributi annuali e pluriennali dei fondatori" la Fondazione svolge e sostiene la propria attività avvalendosi di un Fondo di gestione, alimentato, altresì, da "i ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attività strumentali ed accessorie" (art. 5).

Alla "Fondazione Teatro Fraschini", all'atto della costituzione, è stato assegnato in comodato d'uso l'immobile adibito a Teatro civico per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Nel corso dell'anno 2014 i Fondatori hanno alimentato il Fondo di gestione di cui all'articolo 5 rispettivamente per l'importo di Euro 565.000,00 (Comune di Pavia) ed Euro 1.009.373,00 (Fondazione Banca del Monte).

L'amministrazione della "Fondazione Teatro Fraschini" è affidata a un Consiglio, allo stato composto da nove membri, di cui il Fondatore Comune di Pavia designa la maggioranza. "Il Consiglio d'amministrazione ... è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ..." (art. 11). In particolare, "il Vice Presidente vicario ha tutte le attribuzioni e competenze riservate ... al Presidente ", che "può attribuire al Vice Presidente vicario una delega ad esercitare in via continuativa le funzioni ad esso riservate ...".

Dal quadro sopra evidenziato si rileva che:

- la partecipazione del Fondatore - Fondazione Banca del Monte di Lombardia non può essere ritenuta irrilevante, anche in relazione ai contenuti della richiesta del presente parere;
- le attività della "Fondazione Teatro Fraschini" (ad es.: realizzazione di iniziative di carattere artistico e musicale in Italia e all'Estero; organizzazione di eventi programmati da altri soggetti; gestione corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione nel settore dello spettacolo teatrale etc.) vanno oltre gli interessi pubblici in campo culturale-teatrale del comune di Pavia, sicché non hanno il carattere di servizio pubblico in senso proprio, ma assumono una autonoma dimensione sia spaziale che funzionale;
- i rapporti tra comune e Fondazione sono regolati da un atto convenzionale di durata annuale ove sono definiti i rispettivi diritti ed obblighi e che, pertanto, la Fondazione non può essere ricondotta ad un mero modulo organizzativo dell'ente comune di Pavia, al pari di altre formule organizzative aventi natura pubblicistica, finalizzato al conseguimento del circoscritto interesse generale dello stesso.

Ciò premesso il sindaco pone alle Sezioni i seguenti quesiti:

1. se sia comunque applicabile alla Fondazione suddetta il principio di carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali di amministrazione di cui all'articolo 6 comma 2 del DL n. 78/2010;
2. in caso di risposta positiva, se sia comunque possibile prevedere un compenso annuo per il Vicepresidente vicario per un incarico inerente materie estranee alle specifiche competenze attribuite dallo Statuto ai componenti dell'organo di amministrazione (in particolare, per dirigere e coordinare specifiche attività legate alla programmazione ed alla realizzazione di iniziative diverse da quelle afferenti il Teatro civico).

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie (art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122), incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Il comune di Pavia s'interroga e se l'esclusione di qualsivoglia compenso in favore dei componenti degli organi collegiali degli enti finanziati, in diverse forme, dalla pubblica amministrazione prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 si estenda anche alla "Fondazione Teatro Frascini".

Nel testo del quesito si dà atto che l'ente in questione, a norma di statuto, è percettore di contributi annuali e pluriennali da parte dell'ente locale, quantificati per l'anno 2014 in euro 565.000,00.

Preliminarmente, il Collegio osserva che la determinazione in ordine all'esclusione del compenso agli organi collegiali degli enti finanziati dalle casse comunali, rientra nella sfera di discrezionalità amministrativa riservata per legge all'ente locale, che può utilizzare i principi di diritto individuati dalla Sezione nella redazione del presente parere.

L'art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società"*.

Il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha fornito l'interpretazione autentica del succitato comma 2, escludendo il carattere onorifico solo per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti.

La norma in esame, che esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica tendente a ridurre il costo degli apparati amministrativi, impone la gratuità di tutte le cariche assegnate all'interno degli organi collegiali degli enti a contribuzione pubblica con la sola eccezione di talune tipologie di organismi, nominativamente indicati ed espressamente esclusi dalla norma medesima.

Questa Sezione, in sede consultiva, ha già avuto modo di chiarire (Cfr. per tutti SRC Lombardia, deliberazione n. 669/2011/PAR) che, considerata la finalità che il legislatore si prefigge, la previsione contenuta nel comma 2 preclude di erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori di fondazioni che ricevono contributi pubblici (v. anche SRC Lombardia, deliberazione n. 155/2011/PAR).

A proposito della contribuzione effettuata da parte di altri enti - in questo caso la fondazione Banca del Monte di Lombardia - si richiama il parere della Sezione Lazio n. 151/2013/PAR, a tenore del quale si chiarisce come la normativa si applichi indipendentemente dalla misura della

partecipazione dell'ente locale, prescindendo dalla sussistenza di una partecipazione maggioritaria; nello medesimo parere si ribadisce il principio del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi dei predetti enti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.L. 78/2010.

Da quanto prospettato ne discende, *a fortiori*, l'applicabilità delle disposizioni in esame anche nei confronti del vicepresidente vicario, il quale istituzionalmente è preposto a sostituire e a coadiuvare il titolare dell'organo ed al quale non possono che essere conferite le deleghe previste per Statuto.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

II

Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
Il 12/10/2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2015 n. 4793

Sulla rimessione alla Corte di Giustizia Ue di alcune questioni sul requisito dell'attività prevalente richiesto per un legittimo affidamento in house.

N. 04793/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01746/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2015, proposto dalla s.r.l. Undis Servizi, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso gli Studi Legali Riuniti in Roma, corso d'Italia, n. 19;

contro

Il Comune di Sulmona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Blandini, Marina Fracassi, con domicilio eletto presso il signor Luca Giusti in Roma, viale Angelico, n. 92;

nei confronti di

La s.p.a. Cogesa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35 B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Abruzzo, Sede di L'Aquila, n. 929/2014, resa tra le parti, concernente l' affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sulmona e della s.p.a. Co.ge.sa.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Sergio Della Rocca, Guido Blandini e Roberto Colagrande.

1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso n. 727 del 2014, proposto dalla s.r.l. Undis Servizi al TAR per l'Abruzzo, al fine di ottenere l'annullamento della delibera del consiglio comunale di Sulmona n. 60 del 30 settembre 2014, con cui il Comune ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affidamento in house alla s.p.a. Co.ge.sa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, demandando alla giunta ed agli uffici la stipulazione del contratto.

2. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che tra l'amministrazione comunale e la s.p.a. Co.ge.sa sussistessero tutti i presupposti per l'affidamento in house del servizio.

3. Avverso la sentenza di primo grado, l'originario ricorrente ha proposto l'appello in esame, sostenendo la sua erroneità.

Con un primo ordine di censure, l'appellante ha dedotto che non vi sarebbe alcuna forma di «controllo analogo», dal momento che:

a) il Comune di Sulmona è socio di minoranza della s.p.a. Co.ge.sa. e lo statuto sociale prevede che le scelte fondamentali vengano effettuate dall'assemblea, senza che la partecipazione del socio di minoranza abbia capacità di incidere su di esse;

b) la convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci con la s.p.a. Co.ge.sa., e approvata, per quanto riguarda il Comune di Sulmona, con la delibera consiliare n. 59 del 2014, ritenuta decisiva dal primo giudice per riscontrare la presenza del requisito del «controllo analogo», sarebbe «postuma» rispetto agli atti impugnati, sicché non poteva essere esaminata dal TAR;

b) una simile conclusione, inoltre, sarebbe smentita dalla circostanza che lo statuto sociale investe gli organi sociali di un potere di autonomia inconciliabile con la nozione di «controllo analogo» e che proprio l'art. 3, comma 5, della citata convenzione prevedrebbe che gli organi sociali possano motivatamente discostarsi dal parere reso dal comitato cui partecipano tutti gli enti soci e che esprime un parere sugli atti sociali.

L'appellante ha inoltre dedotto che non sussisterebbe il requisito della «prevalente attività» svolta a favore degli enti, indicata dall'art. 12 della direttiva CEE 2014/24 nell'80%, essendo la stessa pari al 50% sulla base del bilancio di esercizio degli anni 2011, 2012 e 2013, anche perché non potrebbe essere stralciata l'attività svolta a favore dei Comuni non soci, imposta alla s.p.a. Co.ge.sa. dall'autorizzazione integrata ambientale n. 9/11, che unitamente alla delibera regionale consentirebbe, ma non obbligherebbe la s.p.a. Co.ge.sa. all'attività di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, lo stesso art. 4.3. dello statuto nell'elencare gli atti consentiti alla società prevedrebbe la partecipazione a gare d'appalto.

L'appellante ha altresì lamentato che difetterebbe la sussistenza dei requisiti della relazione in house anche sotto altro il profilo del requisito della «attività prevalente», non potendosi computare quegli affidamenti precedenti alla convenzione stipulata in data 30 ottobre 2014, perché disposti a favore di un soggetto, la s.p.a. Co.ge.sa., che non si sarebbe potuto qualificare come ente in house. Ne consegue che il relativo volume di fatturato non potrebbe essere considerato ai fini dell'integrazione del requisito della «attività prevalente».

3.1. Con riferimento alle ultime doglianze, l'appellante ha proposto una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE.

4. Costituitasi in giudizio, la s.p.a. Co.ge.sa. ha dedotto che sarebbero infondate le censure contenute nell'atto d'appello, evidenziando tra l'altro che la citata convenzione sarebbe stata conclusa prima della stipulazione del contratto di servizio con il Comune di Sulmona per l'affidamento oggetto della lite.

5. Nelle successive difese, l'appellante ha insistito nelle proprie conclusioni, rilevando come il «controllo analogo» previsto dalla convenzione non sia stato ancora attuato.

La s.p.a. Co.ge.sa. ha replicato, deducendo che si tratterebbe della istituzione di un ufficio incaricato soltanto di coadiuvare il comitato degli enti soci, sicché la circostanza rilevata dall'appellante sarebbe irrilevante.

6. In data 19 giugno 2015, si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale.

Al riguardo, osserva la Sezione che non si può tenere conto della memoria depositata dal Comune, perché tardiva rispetto ai termini fissati dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

7. Passando all'esame delle censure contenute nell'atto d'appello, la Sezione ritiene di premettere le seguenti osservazioni di carattere generale.

7.1. Il diritto nazionale non contiene una norma che disciplini i requisiti del rapporto in house.

Infatti, il comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- stabiliva che «L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: ...c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;

- è stato abrogato dall'art. 23-bis del decreto legge n. 112/2008, per il quale «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

A sua volta, il sopra riportato art. 23 bis è stato abrogato con il decreto del Presidente della Repubblica, che ha dato atto dell'esito del referendum popolare, rivolto contro di esso.

Il vuoto normativo venutosi a creare è stato in parte colmato dall'art. 4, comma 13, del decreto legge n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011), che aveva consentito l'affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico in house, come scelta eccezionalmente praticabile nei soli casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui (somma così rideterminata dall'art. 25, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1).

L'art. 4, comma 13, ora richiamato - che già non conteneva più alcun riferimento agli elementi necessari per poter affermare di essere in presenza di un ente in house - è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale.

7.2. Nell'attuale quadro normativo nazionale, non si rinviene, quindi, una disposizione che indichi gli elementi costitutivi di un ente in house.

Lo stesso legislatore nazionale in molteplici discipline settoriali (es. art. 1, comma 423, 533, 609 l. 190/2014) ha richiamato la nozione di ente in house, rinviando all'ordinamento europeo per una sua corretta delimitazione.

Emblematico è il testo del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

8. Quanto al diritto europeo, «l'affidamento in house» è un istituto di origine giurisprudenziale per verificare quando vada necessariamente indetta una gara (a partire dalla cd. sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98).

Le direttive n. 2014/23/UE (art. 17), n. 2014/24/UE (art.12), n. 2014/25/UE (art. 28) ne trattano gli elementi costitutivi, al fine di delimitare l'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti e sulle concessioni.

Tali direttive, però, non sono applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in esame, poiché - non essendo ancora scaduto il termine per il loro recepimento - non può essere esaminato il loro carattere self-executing.

Le previsioni in questione hanno comunque una rilevanza giuridica, pur minore rispetto al c.d. effetto diretto ovvero alla regola della «interpretazione giuridica conforme».

Infatti, in nome del principio di leale collaborazione, vi è un dovere di standstill, nel senso che il legislatore nazionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della direttiva nella GUUE e il termine assegnato per il suo recepimento, deve evitare qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato (C. giust. 18 dicembre 1997, C-129/96, *Inter-EnvironnementVallonie*), così come il giudice deve evitare qualsiasi forma di interpretazione o di applicazione del diritto nazionale da cui possa derivare, dopo la scadenza del termine di attuazione, la messa in pericolo del risultato voluto dalla direttiva (C. giust. UE, 15 aprile 2008, C-268/08, *Impact*).

Nessuna delle due ipotesi ricorre nella fattispecie, considerato che il requisito della cd. attività prevalente deve comunque essere definito sulla base del diritto dell'Unione europea, vigente al tempo dell'adozione dell'atto impugnato, non essendo rinvenibile una normativa nazionale che chiarisca i termini entro i quali il suddetto requisito vada apprezzato, ma semplicemente una disciplina nazionale, l'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, che impone l'obbligo di affidare il servizio oggetto del presente contenzioso attraverso una gara pubblica, a meno che non ricorra tra amministrazione aggiudicatrice ed ente aggiudicatario una relazione in house, nell'accezione operante secondo il diritto dell'Unione europea.

9. La giurisprudenza della Corte di Giustizia sul cd. requisito della «attività prevalente» ha indicato quale elemento necessario per la sussistenza della relazione in house che l'ente controllato «realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano» (sentenza Teckal, 18 novembre 1999, in C-107/98, par. 50).

Successivamente, il requisito in questione è stato oggetto di un ulteriore chiarimento da parte della Corte di Giustizia nella sentenza cd. *Carbotermo*, 11 maggio 2006, in C-340/04, che ha precisato che «si può ritenere che l'impresa in questione svolga la parte più importante della sua attività con l'ente locale che la detiene, ai sensi della menzionata sentenza Teckal, solo se l'attività di detta impresa è principalmente destinata all'ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale».

64. Per verificare se la situazione sia in questi termini il giudice competente deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative.

65. Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni.

66. Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni.

67. Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente. Risulta parimenti ininfluenza sapere su quale territorio siano erogate tali prestazioni».

Da tale giurisprudenza, si evince che gli affidamenti da considerare per raggiungere la soglia della prevalenza dell'attività sono dunque quelli disposti direttamente dall'ente controllante.

Un ampliamento del novero degli affidamenti da computare si desume, invece, dalle nuove direttive sopra indicate, che impongono di computare anche gli affidamenti disposti «da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi».

Tale previsione ha l'effetto di ampliare il campo applicativo dell'in house providing.

Non si rinviengono, invece, pronunce che chiariscano se tra gli affidamenti da valutare, al fine di ritenere integrato il requisito dell'«attività prevalente», debbano anche essere computati quelli che riguardino enti pubblici non soci, nel caso in cui l'attribuzione sia imposta da un provvedimento autoritativo proveniente da un'amministrazione pubblica diversa, nella fattispecie la Regione Abruzzo, che impone all'ente sospettato di relazione in house di svolgere attività di trattamento e smaltimento rifiuti a favore di comuni non soci.

In questo caso, però, sembrerebbe ravvisabile la stessa ratio che la Corte di Giustizia ha posto a fondamento dell'elaborazione del requisito della «attività prevalente», poiché l'attività imposta a favore di soggetti non soci non potrebbe comunque essere oggetto di competizione concorrenziale con altre imprese del mercato.

Un ulteriore aspetto della delimitazione del requisito dell'attività prevalente, che rileva nella fattispecie in esame, concerne gli affidamenti che possono essere computati nel caso in cui il requisito del controllo analogo sopravvenga rispetto all'affidamento già concesso (ossia, nel caso in esame, tutti quelli antecedenti alla convenzione di controllo stipulata in data 30 ottobre 2014 tra la s.p.a, Co.ge.sa. e gli enti pubblici soci).

Sul punto un'indicazione sembra provenire dalla formulazione delle nuove direttive sopra citate. Infatti, l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, par. 5, prevede che «Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile».

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia non si rinviene però una simile affermazione, che si potrebbe ciò nondimeno considerare operante già prima dell'adozione della citata direttiva, perché rispettosa dei principi desumibili dagli artt. 43, 46 e 89 del TFUE.

10. La disciplina comunitaria sul rinvio pregiudiziale è contenuta nell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (ex art. 234 del TCE), secondo il quale «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile ».

I requisiti formali del provvedimento di rinvio pregiudiziale e le modalità di formulazione dei quesiti sono disciplinati nel «Nuovo regolamento di procedura della Corte di Giustizia» in G.U. 29 settembre 2012 e nelle «Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale», in G.U. 6 novembre 2012.

Nella fattispecie si ravvisano i presupposti per il rinvio di questioni pregiudiziali sulla corretta interpretazione, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Rileva il Collegio che le questioni pregiudiziali sollevate dall'appellante in ordine alla ricorrenza del requisito della prevalente attività svolta dalla s.p.a. Cogesa a favore del Comune di Sulmona, riguardano questioni relative all'interpretazione dei trattati, rilevanti al fine della decisione del giudizio, non già decise dalla Corte di giustizia e attratte nell'ambito di giurisdizione della medesima Corte di giustizia.

Pertanto, si configura l'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui al citato art. 267.

11. Si rimettono pertanto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) «se, nel computare l'attività prevalente svolta dall'ente controllato, debba farsi anche riferimento all'attività imposta da un'amministrazione pubblica non socia a favore di enti pubblici non soci».
- b) «se, nel computare l'attività prevalente svolta dall'ente controllato, debba farsi anche riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse effettivo il requisito del cd. controllo analogo».

12. Si trasmette alla cancelleria della Corte, mediante plico raccomandato, la copia dei seguenti atti:

- del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado:

- del ricorso di primo grado;
- della sentenza del Tribunale amministrativo dell'Abruzzo, n. 929/2014, appellata;
- dell'atto di appello della s.r.l. Undis Servizi e dei successivi scritti difensivi, corredati dagli allegati documenti di parte;
- della memoria di costituzione della s.p.a. Co.ge.sa. e dei successivi scritti difensivi, corredati dagli allegati documenti di parte;
- della presente ordinanza.

13. Il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione dell'incidente comunitario, mentre ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 1746/2015, dispone:

1. a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati;
2. la sospensione del presente giudizio.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito ed in ordine alle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti,	Presidente
Vito Poli,	Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere
Nicola Gaviano,	Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6/10/2015 n. C-203/14

Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, e 52 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Nozione di ente pubblico - Amministrazioni pubbliche - Inclusione.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente – Indipendenza – Giurisdizione obbligatoria – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 – Organi responsabili delle procedure di ricorso – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, e 52 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Nozione di “ente pubblico” – Amministrazioni pubbliche – Inclusione»

Nella causa C-203/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spagna), con decisione del 25 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2014, nel procedimento

Consorti Sanitari del Maresme

contro

Corporació de Salut del Maresme i la Selva,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, C. Vajda e S. Rodin, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, M. Berger (relatore), E. Jarašiunas, C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 maggio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo spagnolo, da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da A. Tokár e D. Loma-Osorio Lerena, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 8, e 52 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Consorci Sanitari del Maresme (consorzio sanitario del distretto del Maresme) e la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (ente per i servizi sanitari dei distretti del Maresme e della Selva) relativamente a una decisione che nega al consorzio l'autorizzazione a partecipare a una gara d'appalto indetta per l'aggiudicazione di servizi di risonanza magnetica destinati ai centri di cura gestiti dall'ente.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il considerando 4 della direttiva 2004/18 così recita:

«Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati».

4 L'articolo 1, paragrafo 8, di tale direttiva dispone quanto segue:

«I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine “operatore economico” comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

(...)».

5 Ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti»:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

6 L'articolo 52 della direttiva 2004/18, intitolato «Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato», così dispone:

«1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.

(...)

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.

Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.

6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

(...).

7 L'articolo 2 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

(...)

9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo [267 TFUE] e che sia indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'organo di ricorso.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L'organo indipendente prende le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti».

Diritto spagnolo

8 Ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 1 e 6, del regio decreto legislativo 3/2011, recante approvazione della rifusione della legge sugli appalti pubblici (Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), del 14 novembre 2011 (in prosieguo: il «decreto legislativo 3/2011»), il ricorso speciale in materia di appalti pubblici, prima dell'introduzione di un ricorso contenzioso amministrativo, ha carattere facoltativo.

9 Ai sensi dell'articolo 62 di tale decreto legislativo, intitolato «Requisito di capacità»:

«1. Per concludere contratti con il settore pubblico, gli imprenditori devono dimostrare di possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria, e tecnica o professionale fissati dall'amministrazione

aggiudicatrice. Tale requisito è sostituito da quello della classificazione delle imprese, ove quest'ultima possa essere richiesta conformemente alla presente legge.

2. I requisiti minimi di capacità che l'imprenditore deve soddisfare e i documenti richiesti per la loro attestazione sono indicati nel bando di gara e precisati nel capitolato d'oneri. Tali requisiti devono essere connessi all'oggetto dell'appalto e proporzionati al medesimo».

10 L'articolo 65 del decreto legislativo 3/2011, intitolato «Requisito di classificazione», dispone quanto segue:

«1. Per concludere contratti con le amministrazioni pubbliche relativi all'esecuzione di appalti di lavori di valore stimato pari o superiore a EUR 350 000, o di appalti di servizi di valore stimato pari o superiore a EUR 120 000, è requisito indispensabile che l'imprenditore sia debitamente classificato. (...)

(...)

5. Le entità del settore pubblico prive dello status di amministrazione pubblica possono esigere dai partecipanti ad una gara d'appalto una specifica classificazione per definire i requisiti di capacità cui è subordinata la conclusione del corrispondente contratto».

11 L'articolo 8 del decreto 221/2013 della Generalitat de Catalunya (governo della Catalogna), del 3 settembre 2013, relativo all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento del tribunale catalano degli appalti del settore pubblico (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 6454, del 5 settembre 2013), intitolato «Status personale», così dispone:

«Lo status personale dei membri del tribunale è il seguente:

1. I membri del tribunale sono soggetti allo stesso regime di incompatibilità degli alti funzionari della Generalitat.

(...)

4. I membri del tribunale sono inamovibili, sebbene possano essere destituiti o revocati per le seguenti ragioni:

- decesso;
- fine del mandato senza rinnovo;
- rinuncia (...);
- perdita dello status di funzionario;
- violazione grave degli obblighi;

(...)

- incapacità di esercitare le funzioni;
- perdita della cittadinanza.

(...».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 Il consorzio sanitario del distretto del Maresme ha presentato domanda di partecipazione a una gara d'appalto indetta per l'aggiudicazione di servizi di risonanza magnetica destinati ai centri di cura gestiti dall'ente per i servizi sanitari dei distretti del Maresme e della Selva. I capitolati d'oneri di tale gara

d'appalto imponevano agli offerenti di dimostrare la loro capacità di contrattare producendo un certificato cosiddetto «di classificazione».

13 All'apertura delle buste di gara, la commissione di valutazione ha constatato che il consorzio sanitario del distretto del Maresme non aveva presentato il certificato richiesto e gli ha chiesto di produrlo. Il consorzio sanitario del distretto del Maresme non ha prodotto tale certificato, ma ha fornito una dichiarazione d'impegno a mettere a disposizione di risorse provenienti da un'impresa commerciale e una dichiarazione attestante il proprio status di ente pubblico. In tali circostanze, il 28 novembre 2013, l'amministrazione aggiudicatrice ha notificato al consorzio sanitario del distretto del Maresme la sua esclusione dalla gara per non avere sanato nei modi e tempi prescritti i vizi riscontrati nella documentazione presentata.

14 Il 10 dicembre 2013, il consorzio sanitario del distretto del Maresme ha proposto un ricorso speciale in materia di appalti pubblici dinanzi all'organo remittente contro la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. Esso fa valere che, in quanto amministrazione pubblica il requisito della classificazione delle imprese è inapplicabile nei suoi confronti. Ha chiesto, da un lato, di essere ammesso alla procedura di gara di cui trattasi e, dall'altro, la sospensione della procedura stessa.

15 In tali circostanze, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tribunale catalano degli appalti del settore pubblico) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le amministrazioni pubbliche debbano essere considerate enti pubblici ai sensi della direttiva 2004/18/CE (...).

2) In caso di risposta affermativa, se, conformemente alla menzionata direttiva 2004/18, le amministrazioni pubbliche debbano essere considerate operatori economici e possano, pertanto, partecipare a gare d'appalto pubbliche.

3) In caso di risposta affermativa, se, conformemente alla suddetta direttiva, le amministrazioni pubbliche possano e debbano essere ammesse agli elenchi ufficiali degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi autorizzati o alla certificazione da parte di organismi di certificazione pubblici o privati, sistema che nel diritto spagnolo è denominato sistema di classificazione delle imprese.

4) Se, alla luce della menzionata direttiva 2004/18/CE, sia inesatta la trasposizione che ne è stata data nella normativa spagnola [regio decreto legislativo n. 3/2011] e, ove ricorra tale ipotesi, si stabilisca se il legislatore spagnolo, con gli articoli 62 e 65 del citato regio decreto legislativo n. 3/2011, abbia limitato l'accesso delle amministrazioni pubbliche all'iscrizione nei registri di classificazione delle imprese.

5) Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche possano partecipare a gare d'appalto, ma non possano essere ammesse alla classificazione delle imprese, ai sensi della menzionata direttiva 2004/18/CE, quali siano i mezzi per dimostrare la loro idoneità a contrattare».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

16 Prima di rispondere alle questioni sollevate, occorre esaminare la competenza della Corte a fornire una risposta.

17 Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dell'organo del rinvio, questione unicamente di diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di una serie di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, nonché Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08, EU:C:2009:767, punto 35 e giurisprudenza citata). Si deve pertanto rilevare che, anche se, come risulta dalla decisione di rinvio, il Tribunal Català de

Contractes del Sector Públic era considerato in diritto spagnolo un organo amministrativo, ciò non sarebbe di per sé determinante ai fini di tale valutazione.

18 Per quanto riguarda, anzitutto, i criteri che si riferiscono al fondamento legale dell'organo di rinvio, al suo carattere permanente, alla natura contraddittoria del procedimento, nonché al fatto che l'organo applichi norme giuridiche, il fascicolo a disposizione della Corte non contiene alcun elemento atto a mettere in discussione la natura di organo giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

19 Inoltre, quanto al requisito dell'indipendenza, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic si trova in posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso principale (v. sentenze Corbiau, C-24/92, EU:C:1993:118, punto 15, e Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 49). In tale contesto risulta che detto tribunale esercita le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte (v. sentenza Torresi, C-58/13 e C-59/13, EU:C:2014:2088, punto 22), essendo quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a mettere a rischio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri (sentenze Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 51, e TDC, C-222/13, EU:2014:2265, punto 30).

20 È inoltre pacifico che il tribunale in questione svolge le sue funzioni nel pieno rispetto dell'obiettività e dell'imparzialità nei confronti delle parti della controversia e dei loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima. Peraltro, in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, del decreto 221/2013 della Generalitat de Catalunya, i membri di tale organo sono inamovibili e possono essere destituiti solo per i motivi ivi espressamente elencati (v. sentenze Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punti 52 e 53, nonché TDC, C-222/13, EU:2014:2265, punti 31 e 32).

21 L'organo di rinvio soddisfa pertanto il requisito dell'indipendenza.

22 Per quanto concerne infine l'obbligatorietà della giurisdizione dell'organo di rinvio, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 267 TFUE, occorre, è vero, constatare che la competenza dell'organo di rinvio, in forza dell'articolo 40, paragrafo 6, del decreto legislativo 3/2011, ha carattere facoltativo. Colui che propone un ricorso in materia di appalti pubblici può, infatti, scegliere tra il ricorso speciale dinanzi all'organo del rinvio e il ricorso contenzioso amministrativo.

23 A tale riguardo si deve tuttavia ricordare, da un lato, che le decisioni dell'organo del rinvio, la cui competenza non dipende dall'accordo delle parti, sono vincolanti per queste ultime (v. ordinanza Merck Canada, C-555/13, EU:C:2014:92, punto 18 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, EU:C:2014:1754, punto 28).

24 D'altro lato, in udienza il governo spagnolo ha precisato che, in pratica, gli offerenti nelle procedure di aggiudicazione di appalto generalmente non si avvalgono della possibilità di proporre direttamente un ricorso contenzioso amministrativo, senza aver prima adito il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic con il ricorso speciale di cui al procedimento principale. Sostanzialmente i giudici amministrativi intervengono quindi, in generale, come giudici di secondo grado, cosicché spetta in primo luogo all'organo del rinvio assicurare, nella comunità autonoma di Catalogna, il rispetto del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

25 Pertanto, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic soddisfa anche il criterio dell'obbligatorietà della sua giurisdizione.

26 Occorre infine ricordare che la Corte, nel contesto della valutazione dello status giuridico degli organi nazionali menzionati all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 89/665, responsabili dei ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ha già confermato il carattere di «giurisdizione» di diversi altri organi nazionali sostanzialmente comparabili all'organo del rinvio nella presente causa (v., in particolare, sentenze Dorsch Consult, C-54/96, EU:C:1997:413, punti da 22 a 38; Köllensperger e Atzwanger, C-103/97, EU:C:1999:52, punti da 16 a 25, nonché Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

27 Pertanto, il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha natura di «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

28 In secondo luogo, il governo spagnolo rileva che l'obbligo di «classificazione» imposto dal diritto spagnolo non si applica alle imprese stabilite negli Stati membri diversi dal Regno di Spagna. Le questioni pregiudiziali sarebbero quindi puramente interne e la loro risoluzione non richiederebbe né l'applicazione né l'interpretazione del diritto dell'Unione.

29 A tale proposito, occorre ricordare che la Corte è, in linea di principio, incompetente a rispondere a una questione sollevata pregiudizialmente quando è evidente che la disposizione di diritto dell'Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata (sentenze Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, C-139/12, EU:C:2014:174, punto 41, nonché Wojciechowski, C-408/14, EU:C:2015:591, punto 26; v. altresì ordinanze Parva Investitsionna Banka e a., C-488/13, EU:C:2014:2191, punto 26, nonché De Bellis e a., C-246/14, EU:C:2014:2291, punto 14).

30 Tuttavia, il fatto che l'obbligo di classificazione di cui al procedimento principale non si applichi alle imprese stabilite negli Stati membri diversi dal Regno di Spagna non rileva ai fini della competenza della Corte. La Corte ha già statuito, infatti, che nessun elemento delle direttive 89/665 e 2004/18 consente di ritenere che l'applicabilità delle loro disposizioni dipenda dalla sussistenza di un nesso effettivo con la libera circolazione tra Stati membri. Tali direttive non subordinano infatti l'assoggettamento alle loro disposizioni delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ad alcuna condizione relativa alla cittadinanza o al luogo di stabilimento degli offerenti (v., in tal senso, sentenza Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731, punto 29).

31 Alla luce di tutti i suesposti rilievi, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.

Sulla prima e sulla seconda questione

32 Con le sue prime due questioni, che è opportuno trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche e se queste ultime possano, a tale titolo, partecipare a gare d'appalto pubbliche.

33 A tale riguardo, dal considerando 4 della direttiva 2004/18, che fa espresso riferimento alla possibilità per un «organismo di diritto pubblico» di partecipare in qualità di offerente ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nonché dall'articolo 1, paragrafo 8, di tale direttiva, che riconosce espressamente la qualifica di «operatore economico» a ogni «ente pubblico», risulta che la direttiva 2004/18 non esclude le amministrazioni pubbliche dalla partecipazione alle gare d'appalto.

34 Peraltro dalla giurisprudenza della Corte risulta che è ammesso a presentare un'offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione dell'appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o ancora dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno (v. sentenza CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punto 42, nonché, in tal senso, sentenza Data Medical Service, C-568/13, EU:C:2014:2466, punto 35).

35 Se, e nei limiti in cui, determinati enti siano autorizzati a offrire taluni servizi contro corrispettivo sul mercato, anche a titolo occasionale, gli Stati membri non possono vietare loro di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi [v., in tal senso, sentenze CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punti da 47 a 49; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C-159/11, EU:C:2012:817, punto 27; v. altresì, in tal senso, per quanto riguarda le corrispondenti disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), sentenza Data Medical Service, C-568/13, EU:C:2014:2466, punto 36].

36 Di conseguenza occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al

secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, le quali possono pertanto partecipare a gare d'appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

Sulla terza questione

37 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 52 della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che le amministrazioni pubbliche nazionali possono e devono essere inserite negli elenchi ufficiali nazionali degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi autorizzati o ammesse alla certificazione da parte di organismi di certificazione pubblici o privati.

38 Nel caso degli Stati membri che hanno scelto di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi autorizzati, oppure una certificazione da parte degli organismi di certificazione pubblici o privati, si deve constatare che, pur se in particolare l'articolo 52, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2004/18 contiene taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione nei suddetti elenchi e alla suddetta certificazione, tale direttiva non determina né in che misura gli enti pubblici possano essere inseriti negli elenchi ufficiali di cui trattasi o beneficiare della certificazione summenzionata, né se l'iscrizione o la certificazione di cui trattasi sia o meno obbligatoria.

39 Occorre tuttavia ricordare che, come risulta, in sostanza, dal punto 36 della presente sentenza, gli enti pubblici che secondo il diritto nazionale sono autorizzati a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato hanno altresì diritto a partecipare a gare d'appalto pubbliche.

40 Orbene, una normativa nazionale che negasse l'iscrizione nei suddetti elenchi o la predetta certificazione alle amministrazioni pubbliche, autorizzate in quanto operatori economici a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, riservando nel contempo il diritto a partecipare a una gara d'appalto agli altri operatori economici iscritti in tali elenchi o che beneficiano di tale certificazione, priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di siffatti enti pubblici a partecipare a tali gare d'appalto e non può pertanto essere ritenuta conforme al diritto dell'Unione.

41 In tali circostanze occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d'iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall'altro, il diritto a partecipare alla gara d'appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.

Sulla quarta questione

42 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede se il decreto legislativo 3/2011 abbia trasposto correttamente la direttiva 2004/18 nel diritto spagnolo e se, eventualmente, con gli articoli 62 e 65 di tale decreto legislativo il legislatore spagnolo abbia limitato l'accesso delle amministrazioni pubbliche all'iscrizione nei registri di classificazione delle imprese.

43 A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non compete alla Corte pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla conformità di norme di diritto interno con il diritto dell'Unione, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali (v., in particolare, sentenza Ascafor e Asidac, C-484/10, EU:C:2012:113, punto 33 nonché giurisprudenza citata).

44 Pertanto, la Corte non è competente a rispondere alla quarta questione.

Sulla quinta questione

45 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, nell'ipotesi in cui le amministrazioni pubbliche possano partecipare a gare d'appalto pubbliche, ma non possano essere inserite in un elenco ufficiale di operatori economici autorizzati o beneficiare di una certificazione ad opera di un organismo di certificazione, con quali mezzi esse possano dimostrare la loro idoneità a concludere un determinato appalto conformemente alla direttiva 2004/18.

46 Con tale questione il giudice del rinvio, nell'ipotesi il diritto spagnolo debba essere interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione, si limita a chiedere un'interpretazione della direttiva 2004/18 in generale, senza precisare se ed eventualmente per quale motivo il diritto spagnolo non possa essere interpretato in un modo che sia conforme al diritto dell'Unione. Peraltro il giudice del rinvio non menziona disposizioni concrete di tale direttiva di cui sarebbe necessaria l'interpretazione da parte della Corte per poter statuire sulla controversia di cui è investita.

47 Di conseguenza, tale questione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

48 La quinta questione dev'essere pertanto dichiarata irricevibile.

Sulle spese

49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a gare d'appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

2) L'articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d'iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall'altro, il diritto a partecipare alla gara d'appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.

Firme

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2015 n. 4510

Sugli indici che devono sussistere per stabilire la natura pubblica o privata di una società affidataria in house del servizio pubblico.

N. 04510/2015REG.PROV.COLL.

N. 05092/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2015, proposto da:
Sabino Aquino, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

contro

Regione Campania, in nome del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, Via Poli N. 29;
Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale Per il Bacino Idrografico del Fiume Sele;

nei confronti di

Bartolomeo Sciannimanica, Raimondo Santacroce, Celeste Taranto, Ettore D'Elia;
Celestino Rampino, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Costagliola, Alberto Corrado, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 02569/2015, resa tra le parti, concernente bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di segretario generale dell'autorità di bacino Regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Celestino Rampino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti su delega dell'avvocato Maurizio Balletta, Edoardo Marone su delega dell'avvocato Almerina Bove, Michele Costagliola e Alberto Corrado;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della Commissione di concorso, per soli titoli, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 17 del 26.3.2013 dalla Regione Campania, per la copertura di un posto di Segretario Generale dell'Autorità del bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.

Esponeva che la Commissione in sede di attuazione dell'art. 7 punto 1, del predetto bando sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, avrebbe attribuito due punti per anno per l'esperienza maturata presso Enti o Aziende Pubbliche, un punto e mezzo per anno per l'esperienza presso altre strutture pubbliche e un punto per anno per l'esperienza presso società private; e che, valutando l'esperienza dirigenziale da lui maturata presso la società Alto Calore Servizi s.p.a., gli attribuiva un punto per anno considerando il periodo lavorativo ivi svolto, quale esperienza amministrativa o tecnica con responsabilità apicale presso "società private".

Il ricorrente ha impugnato la valutazione e gli atti conseguenti deducendo, oltre l'omessa valutazione del servizio svolto prima della trasformazione del Consorzio in società per azioni, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7, punto 1, del bando.

Deduceva che la società Alto Calore Servizi s.p.a.– presso la quale ha prestato il servizio – nata dalla trasformazione in società di capitali del Consorzio di Comuni, sottoposta ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato, nonché alla giurisdizione contabile, società in house providing quale articolazione della Pubblica Amministrazione (i cui dirigenti sarebbero dunque legati alla p.a. da un rapporto di servizio), avrebbe natura di ente pubblico. A tal proposito richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione secondo cui: “le società in house hanno delle società solo la forma esteriore, in quanto in realtà costituiscono delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterno e da essa autonomi”. Opinione poi ribadita (a suo giudizio) anche dal Consiglio di Stato con altre pronunce del 2014. Sicché lamentava che i punti attribuiti per gli anni di lavoro non dovevano essere uno solo, bensì due, con un punteggio superiore rispetto ai soli sei che gli sono stati attribuiti, sì da collocarsi in posizione utile nella graduatoria finale di merito.

Si costituiva la Regione Campania instando per l'infondatezza del gravame.

Il Tar Campania respingeva il ricorso sul rilievo che la società Alto Calore Servizi, sebbene esercente in house un servizio pubblico, è comunque sottoposta al regime di diritto privato poiché le “richiamate nozioni di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica – rinvenibili, rispettivamente, ai commi 26 e 28 dell'art. 3 d. lgs. 163/2006 – si limitano ad ampliare ovvero circoscrivere l'ambito di applicazione delle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18 in tema di appalti pubblici e del d. lgs. 163/2006, a soggetti fondamentalmente privati, in considerazione dell'influenza proprietaria e del controllo su di essi esercitato da uno o più soggetti pubblici”.

Avverso la sentenza propone appello il ricorrente. Resiste la Regione Campania depositando memoria di costituzione. Si è costituito Celestino Rampino, controinteressato sopravvenuto, instando per l'infondatezza dell'appello.

Alla Camera di consiglio del 30.07.2015 chiamata a conoscere la domanda di sospensione d'efficacia della sentenza, la causa, avvertite le parti della possibile definizione nel merito, è stata tratta in decisione.

Coi motivi d'appello si deduce l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il Tar che, al pari della Commissione nel valutare i titoli, non avrebbe riconosciuto la natura pubblicistica della società Alto Calore Servizi s.p.a., scaturente dalla trasformazione del preesistente Consorzio di Comuni, benché longa manus delle amministrazioni locali, esercente in house il servizio pubblico. Aggiunge inoltre che almeno per il periodo antecedente alla trasformazione, la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli il punteggio relativo al servizio svolto in favore del Consorzio dei Comuni.

L'appello è infondato.

Tutto il costruito motivazionale dell'appello muove da un discorso ipotetico: dall'affermazione, contenuta nella protasi, che dall'affidamento diretto al soggetto in house quale organo – o longa manus – dell'amministrazione affidante, consegue, quale apodosi, la natura (necessariamente) pubblica del soggetto in house.

Senonché, ancor prima che giuridicamente (su cui pure infra), assumendo a parametro di riferimento i principi tratti dal nominalismo logico che conformano il discorso ipotetico, la proposizione condizionale, contenuta nella protasi, attinge ad un ordine di concetti e di riferimenti affatto peculiari rispetto a quelli esemplati nell'affermazione condizionale esposta nell'apodosi, sì da inficiare alla radice la correttezza logico-giuridica della conclusione.

La prima scaturisce dall'ordinamento comunitario ed afferisce alle modalità di gestione ed organizzazione degli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi alla luce dei principi di non discriminazione pari trattamento, e trasparenza che giustificano l'esenzione dall'obbligo della gara.

La seconda ha invece ad oggetto una nozione, di diritto interno, che sebbene oramai relativizzata e frantumata (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015 n. 2660), riguarda pur sempre un'unità soggettiva organica in cui rilevano, quali indici salienti da cui inferire la natura pubblica, elementi strutturali, sostanziali e funzionali, del tutto autonomi rispetto a quelli di scaturigine comunitaria.

Emblematica dal punto di vista sistematico è al riguardo la nuova Direttiva appalti (2014/24/UE), in attesa di recepimento nell'ordinamento statale, che all'art. 12, quanto agli “Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico”, esclude alle condizioni individuate nella direttiva dal proprio ambito applicativo, l'affidamento in house aggiudicato da “un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato”.

Ad ulteriore e definitiva testimonianza, di diritto positivo, che nell'ordinamento comunitario l'in house, opera indipendentemente (e indifferentemente) dalla natura pubblica o privata del soggetto affidatario.

Sicché, per tornare al caso che ne occupa, per stabilire la natura pubblica o privata della società Alto Calore Servizi s.p.a., affidataria in house del servizio pubblico svolto in precedenza dal Consorzio dei Comuni, si deve aver riguardo al regime giuridico che conforma l'attività degli organi societari, gli atti adottati e, per quel che qui più rileva, il rapporto di impiego con i dipendenti.

Alla luce di tali indici la società rientra nel genus delle società di diritto privato, come del resto dimostrato dal fatto che il rapporto d'impiego intrattenuto col ricorrente non è soggetto alle regole di cui al d.lgs. 165 del 2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", bensì interamente assoggettato al diritto del lavoro privato.

Conclusivamente sul punto è infondata la censura che lamenta l'errata valutazione della Commissione di concorso che ha esattamente ascritto la società presso la quale il ricorrente ha svolto l'attività di lavoro tra le strutture private.

Anche i residui motivi d'appello sono infondati.

La dedotta carenza di motivazione per l'omessa attribuzione dei punteggi riguardanti gli anni di servizio prestato dall'appellante nel Consorzio dei Comuni prima della trasformazione in società collide con l'omessa specificazione in sede di partecipazione al concorso dei parametri di riferimento da cui inferire lo svolgimento dell'attività.

In quella sede, contravvenendo ad un onere su di lui incombente, l'appellante non ha indicato né le date di esecuzione del servizio pregresso né i riferimenti di fatto da cui dedurre la mancata attribuzione.

Aggiungasi che la natura di atto vincolato dell'attribuzione del punteggio esclude in radice la stessa configurabilità del vizio d'eccesso di potere genericamente prospettato come difetto di motivazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla spese di lite in favore della Regione Campania e di Celestino Rampino che di liquidano in complessivi 4000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Sabato Guadagno, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/8/2015 n. 267

Sull'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile nel caso di gestione in economia di farmacie comunali.

Lombardia/267/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Astegiano Giancarlo	Presidente f.f.
dott.ssa De Rentiis Laura	Primo referendario
dott. Donato Centrone	Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 13 luglio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; Vista la nota del 13 gennaio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Osio Sotto (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; Udito il relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del comune di Osio Sotto, con nota del 13 gennaio 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto i limiti alle assunzioni ed alla spesa complessiva per il personale degli enti locali. Premette che l'Ente gestisce in economia una farmacia comunale, servizio assicurato con una consistenza organica di n. 3 farmacisti e n. 2 commessi fino al mese di luglio 2011. Dopo tale data, a seguito della cessazione per dimissioni di una farmacista, il Comune non ha provveduto alla relativa sostituzione, a causa dei vincoli assunzionali e di spesa contenuti nell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. Detta contrazione di organico ha determinato una forte riduzione dell'attività e del servizio reso all'utenza, che l'assunzione di un'unità di personale, ripristinando la dotazione originaria, permetterebbe di attenuare.

Sotto il profilo giuridico, prosegue l'istanza, il tema delle facoltà assunzionali degli enti locali, in merito al servizio di farmacia, pare sia stato oggetto di marcata evoluzione, nel senso di riconoscerne la specificità dell'interesse pubblico con esso assicurato (tale da ritenerlo prevalente rispetto alle esigenze di contenimento delle spese pubbliche). Ne costituirebbero dimostrazione, sia sotto il profilo del dato letterale che dell'interpretazione sistematica, la modifica apportata, con la legge n. 147 del 2013, all'art. 114, comma 5-bis, del TUEL, l'art. 4, comma 12-bis, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con legge n. 89 del 2014, e l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014, che hanno modificato l'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008. L'istante ritiene che le recenti novelle normative permettano di ritenere che l'obbligo di riduzione delle spese per il personale (art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006) possa essere derogato per le assunzioni da adibire al servizio di farmacia, anche se questo è gestito in economia (interpretazione basata sulla correlazione alla tutela della salute, qualificata dalla Carta costituzionale come diritto soggettivo, e perciò prevalente rispetto alle esigenze di contenimento della finanza pubblica). Infatti, la disposizione derogatoria a favore delle farmacie rimane

ferma anche dopo le modifiche al testo dell'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008, che, nella nuova formulazione, così recita: Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

Segno di ulteriore conferma della volontà legislativa di ampliare la facoltà di spesa degli enti locali in materia di personale sarebbe costituito dal venir meno del carattere eventuale della deroga, prima riconosciuta previa motivata delibera. In suo luogo torna l'automatismo ex lege, già esistente nel vecchio testo dell'art. 114, comma 5-bis, del TUEL, vigente fino al 31 dicembre 2013. Ritiene l'istante che, per effetto della modifica apportata al dato letterale dell'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. n. 112 del 2008, dall'art. 4, comma 12-bis, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con legge n. 89 del 2014, si possa dedurre una specifica volontà legislativa di ampliare le facoltà assunzionali e di spesa per il personale preposto a farmacie comunali.

Alla luce delle premesse sopra riportate, il sindaco pone i seguenti quattro quesiti:

- a) con il primo, chiede se l'esclusione dell'applicabilità dei vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, per le farmacie comunali gestite mediante aziende speciali o istituzioni (previsto dall'art. 114, comma 5-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000) sia applicabile anche alle farmacie comunali gestite in economia;
- b) con il secondo, se possa escludersi l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, recante l'obbligo di riduzione delle spese di personale, nel caso di assunzione di un dipendente da adibire alla farmacia comunale, gestita dal Comune in economia;
- c) con il terzo, se, in caso di risposta positiva ai primi due quesiti, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 424, della legge di stabilità n. 190 del 2014, che prevede il blocco delle assunzioni per gli enti locali in attesa della definizione delle procedure di mobilità dei dipendenti delle provincie, si debba attendere l'esito di dette procedure anche per il profilo professionale di farmacista non rinvenibile negli organici delle provincie;
- d) con il quarto se, in caso di risposta positiva ai primi tre quesiti, sempre in relazione alla richiamata disposizione contenuta nella legge 190 del 2014, si possa procedere ad assunzioni con ricorso alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra enti sottoposti entrambi al vincolo di patto di stabilità.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Osio Sotto (BG), il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla Delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione

alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente.

Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del comune di Osio Sotto, con nota del 13 gennaio 2015.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Tanto premesso, l'istanza del Sindaco di Osio Sotto risulta ammissibile, in quanto afferisce all'interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica riguardanti, da un lato, i limiti alla spesa complessiva per il personale e, dall'altro, quelli alle assunzioni.

La Sezione, tuttavia, con deliberazione n. 86/2015/QMIG aveva sospeso la decisione in ordine ai primi due quesiti formulati dal comune istante, in attesa del pronunciamento della Sezione delle Autonomie su un contrasto interpretativo insorto fra Sezioni regionali di controllo.

Allo stesso modo era stato sospeso il pronunciamento in ordine al terzo ed al quarto quesito, avanzati dal comune istante in subordine ai primi due, che, alla luce della delibera di orientamento generale della Sezione delle Autonomie n. 18/2015/QMIG, risultano assorbiti. Per questi ultimi, tuttavia, il Comune istante potrà reperire eventuali coordinate interpretative dalla deliberazione di orientamento generale della Sezione delle Autonomie n. 19/2015/QMIG.

Esame nel merito

Con il primo quesito, il Comune istante ha chiesto se l'esclusione dell'applicabilità dei vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, per le farmacie comunali gestite mediante aziende speciali o istituzioni (che l'istante ha dedotto dall'attuale formulazione dell'art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008) sia applicabile anche a quelle gestite in economia.

Con il secondo, se possa escludersi l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, recante l'obbligo per gli enti locali di ridurre la spesa complessiva per il personale, nel caso di assunzione da adibire alla farmacia comunale, gestita da un comune in economia.

La scrivente Sezione regionale, con la deliberazione n. 86/2015/QMIG del 4 marzo 2015, sulla base delle motivazioni in quella sede riportate, in presenza del potenziale contrasto interpretativo generabile sui sopra esposti quesiti (cfr. deliberazione Sezione Lazio n. 226/2014/PAR), ha deferito al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, la seguente questione di massima: "se la disciplina di finanza pubblica dettata, dall'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, debba applicarsi anche alla gestione in economia di farmacie comunali e, in caso di risposta positiva, quali siano i rapporti con gli obblighi di finanza pubblica di cui è diretto destinatario l'ente locale".

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2015/QMIG del 12 giugno 2015, alle cui motivazioni e conclusioni, per brevità espositiva, si fa rinvio, ha ritenuto di condividere la prospettazione interpretativa

resa della scrivente Sezione nella citata deliberazione n. 86/2015/QMIG, pronunciato il seguente principio di diritto: “la disciplina di finanza pubblica dettata, dall’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali. I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico”.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune, nel caso di gestione di farmacie comunali mediante propri uffici interni (c.d. gestione in economia), deve osservare, nel caso in cui intenda assumere personale con contratto a tempo determinato o con altre forme di contratto flessibile, i limiti finanziari posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, e successive modifiche e integrazioni (recentemente oggetto, fra l’altro, di intervento nomofilattico, sempre da parte della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 2/2015/QMIG). Allo stesso modo, il Comune deve osservare i limiti finanziari posti, alla spesa storica complessiva per il personale, dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere reso dalla Sezione.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente f.f.
(dott. Giancarlo Astegiano)

Depositata in segreteria 27 agosto 2015

Il Direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 29/5/2015 n. 217

Parere sulla disciplina dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, prevista dalla legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014

Lombardia/ 217/2015/PAR

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Donato Centrone	Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 18 maggio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 26 marzo 2015 con la quale il Sindaco del comune di Vadano al Lambro (MB) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del comune di Vedano al Lambro, con nota del 26 marzo 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, prevista dalla legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014.

Premette che il Comune detiene una società, partecipata al 45%, che gestisce una farmacia. Pertanto, richiamata la disciplina posta dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, chiede se società partecipate da enti locali, che gestiscono farmacie, rientrino tra quelle assoggettate alla predetta disciplina di razionalizzazione.

Nel secondo quesito, richiamata altra disposizione della medesima legge di stabilità per il 2015 (l'articolo 1, comma 609, lettera d: "*dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»*"), chiede se l'entrata derivata dalla vendita delle quote della società partecipata che gestisce la farmacia possa rientrare fra quelle oggetto della disciplina.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal sindaco del comune di Vedano al Lambro (MB), il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente.

Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del comune di Vedano al Lambro, con nota del 26 marzo 2015.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento della funzione è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali. Tanto premesso, l'istanza del sindaco di Vedano al Lambro risulta ammissibile, afferendo all'interpretazione di norme disciplinanti limiti generali di finanza pubblica alla detenzione di società partecipate.

Esame nel merito

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione circa l'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell'amministrazione. Quest'ultimo, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere.

La legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto, all'articolo 1, comma 611, quanto segue: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni,*

le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

La Sezione, in numerosi precedenti (da ultimo richiamati nella deliberazione n. 86/2015/QMIG), ha ricordato come la pretesa specificità del servizio farmaceutico vada limitata all'ambito normativo da cui è stata tratta, quello della disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (legge n. 475/1968 e legge n. 362/1991). Ai fini, invece, dell'applicazione di differenti norme, anche di finanza pubblica, la Sezione ha costantemente ritenuto di poter applicare un'eventuale eccezione alla ricorrenza di apposita previsione normativa. Infatti, il preteso ancoramento a principi ed esigenze di carattere costituzionale del servizio farmaceutico non esime che la concreta gestione di quest'ultimo osservi le regole di coordinamento della finanza pubblica, salve le eccezioni espressamente previste ed impregiudicato un eventuale vaglio di legittimità costituzionale (anche la gestione del servizio sanitario nazionale, come noto, è tenuta all'osservanza di norme di finanza pubblica, pur avendo la tutela della salute un ancoramento diretto all'art. 32 della Carta costituzionale).

Nel parere n. 449/2013, per esempio, la Sezione ha sottolineato che, in base alla formulazione allora vigente dell'art. 114, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000, erano escluse dai vincoli di soggezione al patto di stabilità, dai limiti alle assunzioni di personale e dal contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, le aziende speciali che gestivano servizi socio assistenziali, educativi, scolastici e dell'infanzia, culturali e farmacie. Le esclusioni testuali non permettevano, invece, di ritenere neutra la spesa di personale sostenuta dalle medesime aziende speciali ai fini dei tetti prescritti dagli artt. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, con la conseguenza che, anche per esse, vigeva l'obbligo del consolidamento in capo all'ente locale.

Nei pareri n. 447/2013 e n. 489/2011, la Sezione ha ritenuto che il servizio farmaceutico non possa essere ricondotto alla definizione di "settore sociale" (oggetto di differente disciplina, per esempio, nell'abrogato art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008). L'articolo 114, comma 5-bis, del TUEL, infatti, nell'estendere ad istituzioni ed aziende speciali i limiti ed i divieti alle assunzioni previste per gli enti locali, faceva espresso riferimento alle "farmacie" a fianco dei "servizi socio-assistenziali" (che costituiscono propriamente il "settore sociale"), confermando l'impossibilità di ricondurre l'attività farmaceutica a quest'ultimo.

Nella deliberazione n. 403/2013 (conforme ad altri pronunciamenti), la Sezione aveva affermato come l'abrogato art. 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, fosse norma di portata generale che, nel limitare la detenzione di partecipazioni societarie in capo ai comuni, non prevedeva un distinguo tra società strumentali e società di interesse generale o tra tipo di servizio gestito. Da ciò traeva la conclusione che la specialità della disciplina di affidamento per alcuni servizi (fra cui, quello farmaceutico) investe solo questa fase, ovvero un aspetto diverso dalla razionalizzazione della detenzione di partecipazioni societarie, sul quale il legislatore era intervenuto.

Medesimo ragionamento interpretativo deve essere fatto, *mutatis mutandis*, in relazione agli obblighi discendenti dalla recente normativa sui piani di razionalizzazione societaria (art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015), che fa riferimento alla mera detenzione di partecipazioni, senza ulteriori precisazioni in ordine al servizio gestito.

Il secondo quesito involge l'interpretazione di altra disposizione della legge di stabilità per il 2015. L'articolo 1, comma 609, lettera d, inserisce nell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, un comma 4-bis, che dispone quanto segue: *“Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”*).

Il Comune chiede, pertanto, se l'entrata derivata dalla vendita delle quote di società partecipata che gestisce una farmacia possa rientrare fra quelle interessate dalla disciplina.

Anche per il presente quesito si deve sottolineare come la lettera della norma faccia generico riferimento a tutte le spese in conto capitale (ad eccezione di quelle per l'acquisto di ulteriori quote societarie) effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione di società partecipate gerenti servizi pubblici locali, senza alcun riferimento ad una specifica tipologia.

Non sembra possa pervenirsi a differenti conclusioni in virtù della collocazione della norma, inserita nell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, che, nella rubrica, fa riferimento agli *“Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”* e, nel corpo dell'articolo, in prevalenza, ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. La norma, introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di completare la disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali (presente nel successivo articolo 4 del d.l. n. 138/2011, successivamente dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'esito referendario del giugno 2011, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012) contiene, infatti, al suo interno, altre disposizioni riferite a tutte le società gerenti servizi pubblici locali, come il comma 5 (poi abrogato dalla legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013) ed il comma 6, più volte interpretato nel senso ora indicato della scrivente Sezione regionali di controllo (si rinvia, per esempio, alle deliberazioni n. 147/2012/PAR, n. 219/2012/PAR e n. 447/2013/PAR).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in relazione ai quesiti posti dal Comune istante, evidenzia che la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito.

L'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, prevista dall'art. 1, comma 609, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, per le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi della dismissione di società partecipate non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla società dismessa.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria
28 maggio 2015
Il direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la l'Emilia Romagna, 10 luglio 2015 n. 119

Tassatività limite emolumento di cui all'art. 16 del dl 90/2014.

composta dai magistrati: dott. Antonio De Salvo presidente;
dott. Marco Pieroni consigliere;
dott. Massimo Romano consigliere;
dott. Italo Scotti consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu primo referendario;
dott. Riccardo Patumi primo referendario (relatore);
dott. Federico Lorenzini referendario.

Adunanza del 10 luglio 2015 Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13 istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, insediatosi il 17 dicembre 2009; 2 Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG; Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Parma, pervenuta a questa Sezione in data 22 giugno 2015;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali; Vista l'ordinanza presidenziale n. 34 del 2 luglio 2015, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 2015 il relatore Riccardo Patumi;

Ritenuto in Fatto Il Sindaco del Comune di Parma ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il disposto di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 951 .

Tale norma, nel testo introdotto dall'art.16, comma 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 902 , ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto l D. l. 6 luglio 2012, n. 95, rubricato "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2 D.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 11. 3 nell'anno 2013.

Il Sindaco di Parma chiede se sia possibile parametrare i compensi dei citati amministratori, per l'anno 2015, a quelli massimi teoricamente spettanti agli organi amministrativi in carica, senza applicare tale riduzione. La ragione della richiesta deriva dalla circostanza che l'Amministrazione di Parma, nell'anno 2012, ha posto in essere misure di contenimento degli emolumenti de quibus, successivamente confermate dall'attuale Amministrazione.

L'Amministratore istante, per completezza, evidenzia altresì come il sistema delle partecipate del Comune di Parma presenti "situazioni di particolare complessità e criticità tali da richiedere agli amministratori nominati competenze professionali di alto livello in ragione dell'impegno e delle responsabilità richieste per la gestione dell'incarico loro affidato".

Ritenuto in Diritto

1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

1.1 L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

1.2 In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dall'organo rappresentativo dell'Ente che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL è, per i comuni, il sindaco.

1.3 Per quanto concerne l'attinenza del quesito proposto con 4 la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., ex plurimis, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), giudica la richiesta di parere in esame ammissibile sul piano oggettivo, in quanto verte sulla corretta applicazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012), impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa. Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta presenti il carattere della generalità e dell'astrattezza nei limiti in cui, pur formulata in riferimento alla specifica situazione nella quale si trova il soggetto istante, consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa. La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente. La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

2. Merito

2.1 Preliminarmente, occorre richiamare il quadro normativo rilevante ai fini del parere. L'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, nel testo introdotto dall'art. 16, comma 1 del d.l. n. 90/2014, ha previsto che "[...] Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

A decorrere dal 1° 5 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 [...]". Il citato art. 16 comma 1, quindi, ha previsto un ulteriore vincolo agli emolumenti in analisi, già limitati da precedenti interventi del legislatore statale. Infatti, l'art. 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", aveva introdotto il limite in forza del quale "nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo". Successivamente, l'art. 6, comma 6 del d.l. n. 78/20103, invece, aveva ulteriormente limitato tali compensi, decurtandoli del 10 per cento. 2.2 Ricostruito il quadro normativo, è utile ricordare le pronunce di questa magistratura contabile maggiormente significative. Con deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha ritenuto che il limite introdotto con la previsione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, non possa essere superato nell'ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi. Infatti, spiega il Collegio citato, il limite de quo, in quanto preordinato a garantire

il coordinamento di finanza pubblica, non può ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge. La citata Sezione regionale, precedentemente, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, a fronte di una situazione del tutto particolare, si era discostata da "un'interpretazione meramente matematica della disposizione": il quesito aveva ad oggetto il caso di un ente locale il quale, nell'anno 2013, anno di riferimento per il computo del tetto di spesa, non aveva corrisposto alcun compenso in favore degli amministratori di una società, in quanto aveva attribuito la carica a consiglieri comunali.

La citata Sezione di controllo, ritenendo che il corretto operare della norma non possa precludere all'ente pubblico la scelta di affidare tali incarichi all'esterno, aveva individuato, nel caso all'esame, il parametro nell'ultimo esercizio nel quale l'ente locale aveva affrontato la spesa, purché l'importo fosse stato aggiornato tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010.

2.3 E' ora possibile rispondere alla richiesta di parere.

Questo Collegio è consapevole di come disposizioni che prevedono tagli lineari, che operano in modo non selettivo su una determinata tipologia di spese, assumendo come parametro la spesa storica a un dato anno, così come la norma in analisi, nella loro concreta applicazione finiscano per penalizzare gli enti i quali hanno avuto una precedente gestione virtuosa. Tuttavia, il vincolo ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, dev'essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti. Pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi dall'interpretazione della norma, già individuata dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la citata deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88/2015. Ne consegue che la previsione secondo la quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, dev'essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola; ciò, inoltre, senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell'incarico.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sui quesiti riportati in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Parma e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione EmiliaRomagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 luglio 2015.

Il presidente f.to (Antonio De Salvo)

Il relatore f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria il 10 luglio 2015

Il direttore di segreteria f.to (Rossella Broccoli)